

“Art...

(Misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in materia di vigilanza dei litorali.)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, relativi alla Polizia di Stato, pari ad euro 4.200.000 annui da destinare all'acquisto di 40 imbarcazioni della tipologia suindicata, si provvede per gli anni dal 2026 al 2029, a valere sul capitolo 7456 PG 4 (“Acquisto degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi, prove e sperimentazioni”). A decorrere dal 2027 alla copertura delle spese di mantenimento pari ad euro 320.000 per il 2027, 640.000 per il 2028 e 960.000 per il 2029 e 1.280.000 per il 2030, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 (“Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti”).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'Arma dei carabinieri, si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa relative ai programmi di ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri.

Relazione illustrativa

La norma in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze delineato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo, da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, di natanti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in aggiunta o in sostituzione alle moto d'acqua, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

Più nel dettaglio, tale previsione si rende necessaria per soddisfare l'esigenza di incrementare l'attività di polizia, nell'ambito della vigilanza dei litorali marini, attraverso l'impiego di strumenti che garantiscano una maggiore efficacia sia sotto il profilo tecnico che della sicurezza del personale impiegato in tali servizi.

Invero, l'utilizzo delle sole moto d'acqua, pur assicurando il veloce raggiungimento di specchi marini interdetti ad altre imbarcazioni, presenta criticità in relazione ad alcuni interventi di polizia come, ad esempio, l'identificazione o il soccorso o il salvamento in acqua nell'ambito delle attività di vigilanza poste in essere nelle acque prospicienti i litorali o nelle immediate vicinanze. Tali criticità sono superate attraverso l'impiego, in sostituzione o in affiancamento alle moto d'acqua, di natanti idonei alla vigilanza dei litorali, consentendo anche la possibilità di intervenire, in sicurezza, in porzioni di territorio non navigabili o nelle immediate vicinanze del litorale medesimo.

A tal proposito, alla luce della diversa conformazione morfologica della costa italiana, sono state individuate imbarcazioni da impiegare in base alle caratteristiche dei litorali da impiegare in coppia

congiuntamente ad una moto d'acqua che, in caso di necessità, sarebbe in grado, quale "proiezione operativa" dell'imbarcazione, di raggiungere il litorale e di "spiaggiare" idonee ad operare in sostituzione delle moto d'acqua.

L'intervento normativo lascia inalterato l'attuale assetto di competenze previsto della normativa vigente sui comparti di specialità, mirando a soddisfare unicamente le esigenze tecniche e di sicurezza connesse alla necessità di svolgere le normali attività di polizia sui litorali, d'intesa con il comando operativo aereonavale della Guardia di Finanza.

Relazione tecnica

La norma in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze così come delineato dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo da parte della Polizia di Stato di natanti, in aggiunta o in sostituzione alle moto d'acqua, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

Sulla scorta di un'analisi che ha tenuto conto di valutazioni di natura tecnica e operativa, per la Polizia di Stato sono state ritenute idonee diverse tipologie di imbarcazione tra le quali si segnalano gommoni della lunghezza di 7 metri - dotati di n. 2 motori fuori bordo da 130 cavalli ciascuno - dal costo unitario pari a euro 62.000 circa, esclusa IVA o imbarcazioni di lunghezza di circa 6 metri, dotate oltre che di carena rinforzata anche di un motore fuoribordo da almeno 90 cv con tubolari adeguati nella misura e nel materiale e una prua alta per affrontare condizioni di mare "formato", un "bottazzo" con profilo extra large, una coperta progettata per assicurare l'agevole trasporto di persone e materiali, nonché una *console* per l'installazione degli strumenti necessari e una adeguata copertura per l'equipaggio dal costo unitario di euro 60.000.

Ugualmente, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse anche alle competenze sulle isole minori, si reputa idonea un'imbarcazione con le predette caratteristiche.

Si tratta di imbarcazioni che, in quanto meno performanti, non si sovrappongono ai mezzi di cui è dotata la Guardia di Finanza, ma che per le loro peculiarità consentirebbero alle questure di efficientare la propria attività di vigilanza dei litorali in quelle porzioni di territorio altrimenti non navigabili, a vantaggio della sicurezza reale e percepita.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'attuazione della norma, si è tenuto conto del costo di ciascuna unità operativa, comprensiva di motori di fuoribordo, comandi, strumentazione di navigazione ed accessori che ammonta a circa 62/60.000,00 euro (IVA esclusa) per singola unità a cui si sommano i costi per la fornitura di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza per un importo pari ad euro 5.000 per singola unità.

Tenuto conto delle risorse disponibili nei rispettivi capitoli agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 relativi alla Polizia di Stato, nei limiti di euro 4.200.000 annui da destinare all'acquisto di 40 imbarcazioni della tipologia suindicata, si provvede per gli anni dal 2026 al 2029, a valere sul capitolo 7456 PG 4 ("Acquisto degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili, anche ai fini di studi, prove e sperimentazioni"). A decorrere dal 2027 alla copertura delle spese di mantenimento pari ad euro 320.000 per il 2027, 640.000 per il 2028 e 960.000 per il 2029 e 1.280.000 per il 2030, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 ("Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti").

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'Ara dei Carabinieri, si provvede con le risorse disponibili sullo Stato di previsione del Ministero della Difesa relative ai programmi di ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei Carabinieri.